|  |  |
| --- | --- |
| Città (---) |  |
| **A:** | Ministero della Saluteseggen@postacert.sanita.it |
|  | Garante per la protezione dei dati personaliprotocollo@pec.gpdp.it  |
|  |  |
| **OGGETTO:** | Istanza, rilascio dispositivo e parere del Garante della *privacy*. |
| ^^^^^^^^^^^^ |  |
| All. | Documenti di riconoscimento. |
| ^^^^^^^^^^^^ |  |

Io sottoscritto -------------------------- nato a -------------- (--) il------------------ cod. fisc. ------------------------------, residente in -----------------------------(---) presso la via -------------------, n.------, titolare di attività commerciale ----------------- sita in -----------------(---) presso la via -------------------, n.------.

Tenuto conto che, i **dati relativi alla salute**, sono quelli “attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4 GDPR). Sono ricompresi nella più vasta categoria dei *dati soggetti a trattamento speciale* (art. 9 GDPR), in quanto in grado di rivelare dettagli molto intimi della persona, e per questo vi è una tutela rafforzata, di tali dati.

Visto e considerato che, il regolamento europeo stabilisce un generale divieto di trattamenti dei dati relativi alla salute, divieto che non si applica se sono utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla salute (**finalità di cura**), per la supervisione del Sistema Sanitario Nazionale (finalità di governo) e per la**ricerca nel pubblico interesse** (se effettuata in base a norme di legge o regolamento e previa valutazione di impatto). L’articolo 9, par. 2, lett h), specifica l’esenzione relativamente al trattamento dei dati per “finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità”. Una volta che il cittadino ha deciso di sottoporsi ad una cura non occorre il consenso al trattamento dei suoi dati a fini di cura e diagnosi.

I dati però possono essere trattati per le finalità di cui al 9.2.h se “sono trattati ***da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale*** conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti” (art. 9.3).

In tutti gli altri casi il trattamento necessita di una base giuridica, che spesso viene individuata nel consenso.

Tenuto conto che, gli unici soggetti che per legge possono trattare dati sanitari sono:

1. esercenti una professione sanitaria in base alle leggi vigenti (l. 24/2017), sono:
* farmacista ex d.lgs. 258/1991;
* medico chirurgo ex d.lgs. 368/1999;
* odontoiatra ex l.409/1985;
* veterinario ex l. 750/1984;
* psicologo ex l. 56/1989;
* infermiere ex l. 905/1980;
* ostetrico ex l. 296/1985;
* infermiere pediatrico ex d.l. 70/1997;
* ottico optometrista ex Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, art. 12, e successive modifiche;
* esercente professioni sanitarie riabilitative.

Sono esclusi l’operatore di interesse sanitario (l. 403/1971 e l. 43/2006) e altri ausiliari delle professioni sanitarie (massaggiatore, odontotecnico, puericultrice), poiché svolgono un’attività che non costituisce essa stessa attività sanitaria.

1. organismi sanitari pubblici.

Altri soggetti, ovviamente, dovranno effettuare il trattamento previa autorizzazione da parte del titolare oppure su diversa base giuridica ovvero il consenso.

Valutata la nota legale dell’App, denominata “VerificaC19”, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, per consentire il processo di verifica dell’autenticità e validità delle Certificazioni verdi COVID-19 secondo le disposizioni contenute nel DPCM di cui all’art.9 comma 10 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Sempre la nota rammenta che, l’App VerificaC19 può essere utilizzata solo dai soggetti “verificatori”, ovvero soggetti deputati al controllo delle Certificazioni verdi COVID-19, che erogano servizi per fruire dei quali è prescritto il possesso di tale certificazione e gli organizzatori di eventi ed attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della medesima certificazione, nonché i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.

In particolare, l’App consente di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19 e mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della Certificazione, nonché, il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa, secondo le regole dell’Allegato B del suddetto DPCM.

La nota ulteriormente afferma che, l’App, una volta **installata sul dispositivo mobile**, consente di effettuare le verifiche delle certificazioni anche in assenza di connessione internet (modalità offline), e non registrare nel dispositivo del verificatore i dati delle Certificazione sottoposte a controllo. L’App in oggetto è direttamente derivata dalla versione europea e in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU) riduce al minimo il numero di dati visualizzabili dall’operatore nel pieno rispetto della normativa *privacy*.

Giova rappresentare che, il processo di verifica dell’App, richiede l’attivazione della fotocamera del dispositivo mobile del verificatore per la lettura del QR Code.

Il processo di utilizzo dell’App di verifica si articola, in particolare, nelle seguenti fasi:

1. Il verificatore richiede la Certificazione all’Interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo di autenticità tramite la verifica della firma digitale.
3. L’App VerificaC19 applica le regole previste per la verifica della scadenza della Certificazione in relazione alla tipologia di certificazione (Vaccinazione, Tampone Molecolare e/o Antigenico e guarigione) e alla sua data di emissione
4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario e all’identificativo univoco della stessa.
5. L’intestatario su richiesta del verificatore esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

L’App VerificaC19 attesta che, non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la *privacy* degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

Le informazioni testuali e i contenuti multimediali dell’App sono protetti dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni in materia di “*Protezione del diritto d’autore*”, pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità. Il Ministero della Salute riserva ogni azione legale a tutela dell’uso improprio dell’App VerificaC19.

**VISTO E CONSIDERATO**

che il Ministero della Salute si riserva ogni azione legale a tutela dell’uso improprio dell’App VerificaC19, e

**TENUTO CONTO**

che il sottoscritto non intende in alcun modo installare l’App VerificaC19 sul personale dispositivo mobile per perseguire i fini del Ministero della Salute.

**CHIEDO**

1. il rilascio di un apposito dispositivo ministeriale, che consentirà allo scrivente di adempiere all’obbligo di verifica del *Green Pass*, senza incorrere in violazioni della *privacy*.
2. di ricevere delega di autorizzazione al trattamento dei dati sanitari relativamente al dato vaccinale covid19.

In attesa di urgente riscontro si ritiene il controllo/verifica del *Green Pass* ***DIFFERITO***.

Con ciò premesso, fino al quando il Ministero della Salute non concederà il dovuto e inderogabile riscontro, le eventuali sanzioni da parte delle forze dell’ordine verranno immediatamente impugnate e addebitate al Ministero della Salute.

A mente di tutto quanto sopra, inoltre si chiede al Garante della *privacy* di valutare, analizzare la presente istanza e rilasciare il proprio parere.

firma